

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-767 del 17/02/2022
Oggetto	DLGS 152/2006 E S.M.I., ART. 208 - LR 13/2015 - FAENZA SPURGHI SRL CON SEDE LEGALE IN FAENZA - AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO E BIOLOGICO (D8/D9) DI RIFIUTI LIQUIDI NON PERICOLOSI PRODOTTI IN PROPRIO E DA TERZI - IMPIANTO SITO IN COMUNE DI FAENZA, VIA DOMENICO PIANI N. 36.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-749 del 15/02/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno diciassette FEBBRAIO 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DLGS 152/2006 E S.M.I., ART. 208 - LR n. 13/2015 – **FAENZA SPURGHI SRL** CON SEDE LEGALE IN FAENZA - **AUTORIZZAZIONE UNICA** PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO E BIOLOGICO (D8/D9) DI RIFIUTI LIQUIDI NON PERICOLOSI PRODOTTI IN PROPRIO E DA TERZI – IMPIANTO SITO IN COMUNE DI FAENZA, VIA DOMENICO PIANI N. 36.

IL DIRIGENTE

VISTO il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante norme in materia ambientale, in particolare il Titolo I della Parte IV in materia di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi recante disciplina dell'Autorizzazione per impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti.

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;
- le prime indicazioni operative per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di funzionamento della Conferenza dei Servizi introdotte dal D.Lgs n. 127/2016 fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2016/6983 del 11/10/2016, secondo cui il procedimento autorizzativo per gli impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi che prevede il ricorso allo strumento della Conferenza dei Servizi disciplinandone in modo specifico il funzionamento, non è dunque riconducibile alla disciplina di cui alla Legge n. 241/1990 e smi per tale istituto.

PREMESSO che:

- la Società Faenza Spurghi Srl (P.IVA: 00609990395) con sede legale e impianto siti in Faenza, Via Domenico Piani n. 36 con Provvedimento della Provincia di Ravenna n. 4074 del 30/12/2015, veniva autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, e fino alla data del 11/04/2022, alla gestione dell'impianto di trattamento chimico-fisico e biologico (D8/D9) di rifiuti liquidi non pericolosi prodotti in proprio e da terzi;
- per lo stesso sito, nei confronti della Società Faenza Spurghi Srl, veniva adottata, con Provvedimento della Provincia di Ravenna n. 3813 in data 11/12/2015, ai sensi del DPR 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/2006 e smi),
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);

VISTA l'istanza presentata in data 08/09/2021 (Pg. Arpae n. 138856), successivamente integrata a titolo volontario in data 15/09/2021 (Pg. Arpae 141881), con cui la Società Faenza Spurghi Srl (P.IVA: 00609990395) con sede legale e impianto siti in Faenza, Via Domenico Piani n. 36, richiedeva:

- il rinnovo, senza modifiche, dell'autorizzazione di cui al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 4074 del 30/12/2015, mediante rilascio di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi,
- di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in rete fognaria pubblica
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria precedentemente autorizzati con AUA n. 3813 del 11/12/2015.

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento per la pratica Arpae n. 25203/2021 emerge che:

- nell'impianto sito in Comune di Faenza, Via Domenico Piani n. 36, la Società Faenza Spurghi Srl svolge attività di raccolta e trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi, nella fattispecie: trattamento chimico-fisico e biologico (D8/D9) di rifiuti liquidi non pericolosi prodotti in proprio e da terzi;
- l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione si intendeva formalmente completa e correttamente presentata in data 15/09/2021, per cui si provvedeva a dare notizia dell'avvio del procedimento con contestuale convocazione della Conferenza dei Servizi, indetta ai sensi dell'art. 208, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, mediante comunicazione con nota Pg. Arpae 145095 del 21/09/2021;
- In materia di prevenzione incendi, la Società Faenza Spurghi Srl è in possesso di attestazione di rinnovo periodico di Conformità Antincendio per Attività 75.1.A55. (DPR 151/2011) fino alla data del 09/02/2025;
- ai fini del rilascio del rinnovo dell'autorizzazione, nulla varia relativamente alle matrici scarichi idrici ed emissioni in atmosfera;
- in data 15/10/2021 si riuniva l'apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi., da cui emergeva la necessità di acquisire documentazione integrativa, richiesta al proponente in data 21/10/2021 con nota Pg. Arpae n. 162224, con sospensione dei termini del procedimento;
- in data 19/11/2021 (Pg. Arpae 178819) così come integrati in data 02/12/2021 (Pg. Arpae 185563) venivano forniti dal proponente gli elementi documentali integrativi richiesti, con riavvio dei termini del procedimento. Si procedeva, pertanto, alla convocazione della seconda seduta della CdS (nota Pg. Arpae n. 188036 del 07/12/2021);
- in data 07/12/2021 (Pg. Arpae 188158) il proponente presentava, a titolo volontario, ulteriore documentazione integrativa e precisamente Planimetria aggiornata relativa agli scarichi idrici e Manuale uso e manutenzione;
- in data 22/12/2021 si riuniva l'apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi per l'analisi della documentazione integrativa presentata. La seduta terminava i propri lavori con l'unanime parere favorevole espresso da tutti gli Enti partecipanti;
- al fine di assumere la decisione finale risultano acquisiti i seguenti pareri favorevoli:
 - ✓ parere favorevole espresso dalla Provincia di Ravenna acquisito in data 08/10/2021 con nota Pg. Arpae 155435 del 08/10/2021) da cui si evince la compatibilità dell'attività di che trattasi con il PTCP della Provincia di Ravenna, ferma restando la verifica di conformità urbanistica ed edilizia posta in capo all'Unione della Romagna Faentina;
 - ✓ parere favorevole espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL della Romagna, acquisito in data 19/01/2022 con nota Pg. Arpae 7993;
 - ✓ parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Consorzio di Bonifica della Romagna, acquisito in data 22/12/2021 con nota Pg. Arpae 196961;
 - ✓ parere favorevole espresso dall'Unione dei Comuni della Romagna Faentina, relativamente alla matrice scarichi idrici, impatto acustico e conformità urbanistico/edilizia, acquisito in data 23/12/2021 con nota Pg. Arpae 198816;
- in data 10/02/2022 con nota acquisita agli atti di questo Servizio Arpae Pg. 23545 del 10/02/2022, Hera Spa – Direzione Acque, in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato, in seguito a specifica richiesta della Ditta Faenza Spurghi, stralciava dalla prescrizione n. 6), contenuta nel parere già espresso con nota del 22/12/2021 (Pg. Arpae 196613), l'obbligatorietà di installazione del Sifone Firenze sulla linea di scarico delle acque reflue industriali del sito produttivo di Via Piani n. 36. Restano confermate tutte le restanti prescrizioni contenute nella nota del 22/12/2021 sopracitata.

Risultano altresì acquisite le relazioni tecnico istruttorie del Servizio Territoriale Arpae Distretto di Faenza-Bassa Romagna per le matrici: rifiuti (Pg. Arpae 189906 del 10/12/2021) ed emissioni in atmosfera (Pg. 193067 del 16/12/21);

- rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 159/2011, utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia istituita presso il Ministero dell'Interno è stata accertata l'avvenuta iscrizione della Faenza Spurghi Srl nell'apposito elenco delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa ("White List") istituito presso la Prefettura di Ravenna;
- risulta verificato il pagamento a favore di Arpae delle dovute spese istruttorie ai fini del rilascio del rinnovo senza modifiche dell'Autorizzazione Unica;
- le norme di settore che disciplinano la materia sono:
 - *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali in acque superficiali;
 - *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
 - *DGR n. 286/2005* "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152)";
 - *DGR 1860/2006* "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione GR n. 286 del 14/02/2005".

VISTO il nuovo Elenco Europeo dei Rifiuti adottato con decisione 2014/955/UE così come aggiornato con DL 31/05/2021 n. 77 in vigore dal 01/06/2021;

CONSIDERATO che tutte le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi devono prestare garanzia finanziaria;

VISTA la Deliberazione di giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003 recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di trattamento chimico-fisico e biologico (D8/D9) di rifiuti oggetto della presente autorizzazione è determinata secondo le modalità indicate nella DGR. n. 1991/2003, sulla base dei seguenti dati aggiornati rilevabili nella documentazione acquisita agli atti e precisamente:

- Potenzialità annua di trattamento dell'impianto (D8/D9): tonnellate 17.885

Calcolo importo garanzia finanziaria: tonn. 17.885 x 12,00 €/tonn. = **€ 214.620,00**

ATTESO che tale garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi

DATO ATTO che i termini di conclusione dell'istruttoria per il rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, sono fissati pari a 150 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale sospensione in caso di richiesta di integrazioni ai fini istruttori;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento, "Autorizzazione Unica Rifiuti (art. 208 D.Lgs. n. 152/2006 e smi)" Dott.ssa Mariafrancesca Arnone per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate;

DISPONE

1. **DI AUTORIZZARE**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., **la Faenza Spurghi Srl** (P.IVA: 00609990395) con sede legale e impianto siti in Faenza, Via Domenico Piani n. 36, alla gestione dell'impianto di **trattamento chimico-fisico e biologico (D8/D9)** di rifiuti liquidi non pericolosi prodotti in proprio e da terzi, nel rispetto delle prescrizioni e indicazioni di seguito indicate;
2. DI VINCOLARE la presente autorizzazione al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 2a) Per l'esercizio dell'attività sopracitata, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali ricompresi nella presente autorizzazione, contenuti negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

In particolare:

 - **'Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio dell'attività di trattamento chimico-fisico e biologico (D8/D9) di rifiuti liquidi speciali e urbani non pericolosi prodotti da terzi e in proprio;
 - **'Allegato B** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
 - **'Allegato C** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per le emissioni in atmosfera.
3. Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente autorizzazione devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi. Costituiscono modifica sostanziale :
 - ogni modifica relativa alle operazioni di trattamento chimico-fisico e biologico (D8/D9),
 - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi idrici e/o emissioni in atmosfera;
4. DI STABILIRE che, tutte le strutture sensibili e nello specifico i contenitori di rifiuti (*bins*) dovranno essere posti a quote superiore a + 30 cm rispetto alla quota strada Via Piero della Francesca (lotto mappale 538, foglio 115 del Comune di Faenza);
5. DI STABILIRE, inoltre, che per l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti nell'impianto oggetto della presente AU il gestore è tenuto, **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento, pena la revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adempimento, ad adeguare tramite appendice la garanzia finanziaria attualmente in essere ovvero a prestare nuova garanzia finanziaria a favore di questa Agenzia (Arpa - Direzione Generale Bologna - Via Po, 40139 Bologna) secondo le modalità di seguito indicate per un importo pari a **€ 214.620,00**;

La garanzia finanziaria viene costituita secondo le seguenti modalità:

 - reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;
 - fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
 - polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

La garanzia finanziaria deve avere durata pari a quella dell'autorizzazione, maggiorata di 2 anni.
Presso la sede operativa della Ditta, unitamente alla presente autorizzazione, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria prestata, per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.
6. DI CONCEDERE la presente AU per un periodo di **10 anni** a decorrere dalla data di rilascio ed è **rinnovabile**. A tal fine almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo**; fino alla decisione espressa dall'autorità competente sul rinnovo, l'attività potrà essere proseguita previa estensione della garanzia finanziaria prestata.
7. Di dare atto che ARPAE Distretto di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
8. DI TRASMETTERE - con successiva comunicazione - la presente AU alla Ditta interessata, in seguito all'assolvimento dell'imposta di bollo, e agli enti interessati per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il presente provvedimento autorizzativo sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento autorizzativo è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Fabrizio Magnarello

GESTIONE DEI RIFIUTI
(art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi)

L'esercizio dell'attività di gestione dell'impianto di trattamento chimico-fisico e biologico (D8/D9) di rifiuti liquidi non pericolosi prodotti in proprio e da terzi è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni.

Condizioni:

L'impianto è nel suo complesso costituito dalle seguenti sezioni in serie:

- pre-trattamento meccanico mediante grigliatura grossolana manuale, grigliatura fine automatica e dissabbiatura, compreso lavaggio e compattazione di grigliato e sabbia;
- accumulo/egualizzazione da 100 m³
- flocculazione, ispessimento e centrifugazione dei fanghi primari;
- accumulo chiarificato in vasca da 20 m³;
- trattamento chimico-fisico (per abbattimento metalli pesanti) mediante coagulazione/neutralizzazione, flocculazione/sedimentazione;
- filtrazione a quarzite dotata di stazione di controlavaggio automatico;
- trattamento biologico SBR (ossidazione, nitrificazione, denitrificazione, sedimentazione) in vasca da 210 m³, compreso ispessimento dei fanghi biologici di supero;
- egualizzazione acqua trattata in vasca da 100 m³.

È presente anche una sezione per il lavaggio delle autobotti, posta al di sotto della tettoia di collegamento tra i due corpi tecnici dell'impianto di trattamento.

Nell'impianto vengono trattati principalmente rifiuti liquidi conferiti in conto terzi tramite mezzi mobili; una parte più esigua (circa 3 m³/giorno) è rappresentata da rifiuti liquidi convogliati tramite tubazione e prodotti in proprio, costituiti dalle acque di risulta dall'operazione di lavaggio delle autocisterne.

Prescrizioni

1. I rifiuti speciali e urbani non pericolosi ammessi al trattamento chimico-fisico e biologico (**D9/D8**) nell'impianto, con una potenzialità massima giornaliera fissata pari a **49 tonnellate/giorno**, sono esclusivamente i seguenti:

Codice EER	Descrizione
01 04 12	Sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11
01 04 13	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
01 05 04	Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 07	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 08	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli di cui alle voci 01 05 05 e 01 05 06
02 01 01	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 06	Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
02 01 09	Rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08*
02 02 01	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 03	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 02 04	Fanghi da trattamento in loco degli effluenti
02 02 99	Rifiuti non specificati altrimenti (reflui di cloruro di sodio in soluzione - rifiuti di cloruro di sodio)
02 03 01	Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione
02 03 02	Rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 03 03	Rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
02 03 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05	Fanghi da trattamento in loco degli effluenti
02 03 99	Rifiuti non specificati altrimenti (Acque di vegetazione delle olive)
02 04 03	Fanghi da trattamento in loco degli effluenti

Codice EER	Descrizione
02 05 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02	Fanghi da trattamento in loco degli effluenti
02 05 99	Rifiuti non specificati altrimenti (latte con conservante per analisi di laboratorio - siero - soluzioni acquose di scarto contenente siero per latticini)
02 06 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 02	Rifiuti prodotti dall'impiego di conservanti
02 06 03	Fanghi da trattamento in loco degli effluenti
02 07 01	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 03	Rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
02 07 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05	Fanghi da trattamento in loco degli effluenti
03 03 02	Fanghi di recupero dei bagni di macerazione
03 03 05	Fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclo della carta
03 03 11	Fanghi prodotta dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
04 01 04	Liquido di concia contenente cromo
04 01 05	Liquido di concia non contenente cromo
04 01 06	Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
04 01 07	Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
04 02 10	Materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad esempio grasso, cera)
04 02 17	Tinture e pigmenti diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16
04 02 20	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
05 01 10	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
05 01 13	Fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
05 01 14	Rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 06 04	Rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
06 03 14	Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
06 05 03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
07 01 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui la voce 07 01 11
07 02 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
07 03 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
07 04 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
07 05 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
07 06 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
07 07 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
08 01 12	Pitture e vernici di scarto, diversi da quelle di cui alla voce 08 01 11
08 01 14	Fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
08 01 16	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
08 01 18	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
08 01 20	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
08 02 01	Polveri di scarto di rivestimenti (rifiuto in origine polveroso, è da intendersi ottenuto dopo l'intervento di pulizia e/o spurgo, quindi con stato fisico fangoso/liquido)

Codice EER	Descrizione
08 02 02	Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
08 02 03	Sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
08 03 07	Fanghi acquosi contenenti inchiostro
08 03 08	Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
08 03 13	Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
08 03 15	Fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
08 04 10	Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
08 04 12	Fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11
08 04 14	Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
08 04 16	Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
10 01 19	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07, 10 01 18
10 01 21	Rifiuti prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
10 01 23	Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
10 01 26	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
10 02 12	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
10 02 14	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
10 02 15	Altri fanghi e residui di filtrazione
10 03 26	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25
10 03 28	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27
10 04 10	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09
10 05 09	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08
10 07 05	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 08	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07
10 08 18	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17
10 08 20	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19
10 11 10	Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 09
10 11 14	Fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
10 11 18	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
10 12 05	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 12 13	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
10 13 07	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
11 01 10	Fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
11 01 12	Soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11
11 01 14	Rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
11 02 03	Rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
12 01 15	Fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
16 01 15	Liquidi antigelo, diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
16 03 04	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 03 06	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
16 05 09	Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
16 10 02	Rifiuti liquidi acquosi diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01
16 10 04	Concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
19 02 03	Rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi

Codice EER	Descrizione
19 02 06	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
19 04 04	Rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati
19 06 03	Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 04	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 05	Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 06 06	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 07 03	Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02
19 08 02	Rifiuti da dissabbiamento
19 08 05	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 12	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19 08 14	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 09 02	Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 03	Fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 09 06	Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 11 06	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
19 13 06	Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 06
19 13 08	Rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 28	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
20 01 30	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
20 03 03	Residui della pulizia stradale
20 03 04	Fanghi delle fosse settiche
20 03 06	Rifiuti della pulizia delle fognature

Per le tipologie di rifiuti sopraindicate, il quantitativo massimo dei rifiuti destinati a trattamento è di **17.885 tonnellate/anno**.

2. Per i conferimenti dei codici EER 01 04 12 e 01 04 13 (che arrivano all'impianto come "fanghi pompabili" in quanto diluiti al carico per agevolare le operazioni di aspirazione) se è presente un quantitativo rilevante di sedimenti nella cisterna, lo scarico in impianto dovrà avvenire secondo le seguenti modalità operative:
 - scarico direttamente in impianto della parte liquida del rifiuto "per caduta" in maniera tale da lasciare il residuo in cisterna;
 - apertura del retro della botte e scarico della parte solida direttamente nei *bins* di drenaggio.
Secondo tali modalità grandi quantitativi di sedimenti verranno gestiti direttamente allo scarico preventivamente al trattamento meccanico e il rifiuto prodotto verrà successivamente smaltito in maniera analoga alla sgrigliatura e alla disabbiatura.
3. Relativamente al codice EER 16 01 15 "Liquidi antigelo", diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14" (antigelo-glicole) il parametro di controllo relativo alla trattabilità riguarda il COD. Il limite per la trattabilità è fissato in 60.000 mg/l.
4. Le sostanze chimiche di scarto identificate con codice EER 16 05 09 sono costituite da acque di lavaggio di autofficine.
5. I percolati di cui al codice EER 19 07 03 provengono da discariche del territorio regionale ed extra-regionale.
6. I rifiuti di cui ai codici EER 19 08 05 e 19 08 14 sono costituiti esclusivamente da fanghi derivanti da operazioni di manutenzione/pulizia di impianti per il trattamento delle acque reflue, rispettivamente, urbane e industriali che necessitano di opportuno trattamento. I rifiuti di cui ai codici EER 20 01 08 (frazioni biodegradabili oggetto di raccolta differenziata) e EER 20 03 03 (residui della pulizia stradale) sono da classificare, secondo l'origine, esclusivamente come "urbani". Rispetto alle altre tipologie di rifiuti identificati con codice EER di cui al capitolo 20 ammesse a smaltimento nell'impianto, possono classificarsi anche come "speciali" unicamente i rifiuti di cui ai codici EER 20 03 04 (fanghi

delle fosse settiche) e EER 20 03 06 (rifiuti della pulizia delle fognature), qualora provenienti dall'attività di manutenzione (spurgo pozzi neri, caditoie e pozzetti stradali) svolta dalla stessa società che effettua la manutenzione.

7. Non è consentito lo smaltimento di rifiuti urbani di provenienza extra-regionale.
8. I rifiuti con codice EER avente "voce a specchio" dovranno essere accompagnati da idonea certificazione analitica per dimostrarne la non pericolosità.
9. Tutti i rifiuti liquidi ammessi all'impianto sono sottoposti ad un trattamento chimico-fisico a monte del trattamento biologico.
10. L'impianto deve essere gestito secondo le procedure e modalità indicate nell'apposito **Manuale di Gestione (Rev. 3 del 18/11/2021)** in cui sono esplicitate le modalità gestionali e operative adottate per l'esercizio di tutte le attività di trattamento. Il Manuale in uso, da tenere a disposizione quale parte integrante della presente autorizzazione, dovrà essere aggiornato in caso di modifiche significative del sistema di gestione da comunicare a questo Servizio Arpae, ovvero richiedere ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.
11. I rifiuti vengono ammessi all'impianto secondo le procedure di caratterizzazione e omologa esplicitate nel Manuale sopracitato. L'omologa dei rifiuti deve essere rinnovata con cadenza almeno annuale e comunque ogni volta che si modificano le caratteristiche dei rifiuti e/o del ciclo produttivo di origine. Il controllo del processo di trattamento e la gestione operativa dell'impianto, comprese le anomalie, avvengono secondo le modalità indicate nello stesso Manuale.
12. I fanghi residui dal trattamento sia chimico-fisico, sia biologico vengono conferiti a impianti di smaltimento autorizzati e per cui vengono caratterizzati tramite periodiche analisi.
13. In attesa del conferimento a impianti esterni autorizzati per le opportune operazioni di recupero/smaltimento, il gestore effettua il deposito temporaneo dei rifiuti speciali prodotti in proprio nell'esercizio dell'attività autorizzata, nelle preposte aree individuate nel sito, in conformità a quanto previsto dall'art. 183, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. In particolare, tale deposito temporaneo non dovrà generare in alcun modo contaminazioni delle acque e del suolo; a tal fine dovranno essere evitati sversamenti di rifiuti al di fuori dei preposti contenitori e tutte le aree esterne di deposito devono essere pavimentate.
14. Il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui consegna i propri rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni.
15. Il gestore è tenuto al rispetto delle norme di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in materia di registro di carico/scarico e trasporto dei rifiuti. In particolare deve essere tenuta registrazione del carico/scarico dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti eventualmente prodotti nell'esercizio dell'attività autorizzata.
16. È fatto salvo il rispetto delle normative in materia di sicurezza degli impianti, antincendio e igiene degli ambienti di lavoro, oltre quanto di seguito regolamentato con la presente AU in materia di emissioni in atmosfera e scarichi idrici.
17. Devono comunque essere adottate misure idonee ad evitare la formazione di emissioni odorigene.
18. Nel caso di modifica del legale rappresentante con eventuale delega o procura in campo ambientale, la Ditta dovrà comunicare, ad Arpae, il nominativo completo e gli estremi identificativi dello stesso, allegando eventuali "deleghe di responsabilità" anche di natura penale, del soggetto responsabile dell'attività di gestione dei rifiuti oggetto della presente autorizzazione.
19. Annualmente deve essere predisposta dal gestore una relazione tecnica riassuntiva sull'attività svolta, indicando i quantitativi, provenienza e tipologia dei rifiuti trattati; tale report annuale deve essere trasmesso, **entro il 30 aprile di ogni anno**, ad Arpae SAC Ravenna e Servizio Territoriale - Distretto di Ravenna.
20. **Rispetto all'impatto acustico** l'attività svolta presso l'impianto in oggetto, risulta essere coerente con quanto previsto dalla normativa per la tutela dall'inquinamento acustico, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - le lavorazioni e le sorgenti sonore (impianti, mezzi, movimentazione, ecc.) dovranno essere attivi esclusivamente in tempo di riferimento diurno (06 – 22),
 - in caso di modifiche sostanziali e/o introduzione di nuove sorgenti sonore dovrà essere presentata nuova valutazione di impatto acustico, seguendo i criteri della DGR 673/2004.

SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

CONDIZIONI:

- La Ditta svolge attività di raccolta e trattamento di rifiuti speciali liquidi non pericolosi raccolti durante lo svolgimento delle normali attività di autospurgo e nel contesto del proprio ciclo produttivo produce acque reflue industriali che unite ad acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dall'insediamento, recapitano in pubblica fognatura;
- Le acque reflue subiscono un trattamento di: grigliatura (grossolana e fine), dissabbiatura, equalizzazione, trattamento chimico-fisico per l'abbattimento dei metalli pesanti e trattamento biologico SBR (ossidazione, nitrificazione, denitrificazione e sedimentazione). I fanghi di risulta subiscono poi un trattamento di flocculazione, ispessimento e centrifugazione;
- Sul proprio impianto di depurazione, la ditta dichiara la presenza di un sistema di supervisione e di allarme che ad ogni anomalia, attua in automatico la sospensione del carico dei reflui all'impianto stesso, accumulandoli nei due bacini di accumulo da 50 m³ ciascuno e avvisano l'operatore reperibile perché intervenga tempestivamente per ripristinare il malfunzionamento;
- Lo scarico in fognatura dei reflui trattati dal depuratore interno, è un'operazione avviata manualmente da un operatore ed eseguita solo in condizioni di operatività normale dell'impianto.

La planimetria della rete fognaria ("Rilievo rete fognaria esistente" – Dicembre 2021") ove vengono indicati i pozzetti ufficiali di prelevamento, viene allegata, quale parte integrante e sostanziale della presente AU.

PRESCRIZIONI:

1. Sono ammessi unicamente gli scarichi derivanti da: impianto trattamento bottini e acque da area di deposito mezzi unitamente a quelle da piazzola di rifornimento mezzi . Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento vigente.
2. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III-colonna scarichi in rete fognaria del D.Lgs 152/06 e smi.**
3. La ditta non potrà eccedere un volume di scarico maggiore di: 17.885 mc/anno; 49 mc/g e 6 mc/h, costanti nelle 24h.

L'avviamento della pompa di scarico dei reflui in fognatura dovrà avvenire esclusivamente manualmente ed esclusivamente ad impianto presidiato e previo controllo del rispetto dei limiti di cui il punto precedente.

Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio del presente atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico.

Hera Spa si riserva, comunque, la facoltà di rivedere, motivatamente, la portata concessa.

4. Entro tre mesi dalla data di ricezione del presente atto autorizzativo, il gestore deve presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate: sia quelle da impianto di trattamento bottini e sia quelle da deposito mezzi unitamente a quelle della piazzola di rifornimento carburante, al fine di verificarne il rispetto dei limiti di cui al punto precedente.
5. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
6. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea delle acque reflue industriali:
 - **grigliatura, dissabbiatura, impianto di trattamento chimico fisico, sedimentazione e filtrazione;**
 - **disoleatore** sulla linea di scarico delle acque da deposito mezzi unite a quelle da piazzola di rifornimento carburante;
 - **misuratore di portata elettromagnetico** sulla linea di scarico delle acque derivanti dall'impianto di depurazione bottini, approvato e piombato da Hera Spa;
 - **pozzetti di prelievo** (costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo e individuati mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente).

7. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al punto sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera Spa. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di Hera Spa.
8. Al fine di garantire la corretta misura del volume di scarico è prescritta la taratura certificata del misuratore di portata almeno ogni due anni (o tempistica inferiore se eventualmente prescritta dalla scheda tecnica dello strumento). Il certificato di taratura dello strumento dovrà essere tempestivamente inviato a Hera alla quale andrà richiesta una nuova piombatura dello strumento.
9. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
10. Hera Spa può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
11. Hera Spa ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.
12. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
13. Il gestore deve stipulare con Hera Spa un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione. Hera Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
14. Il gestore è tenuto a presentare a Hera Spa denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera Spa provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

EMISSIONI IN ATMOSFERA**CONDIZIONI:**

- La Ditta Faenza Spurghi srl svolge attività di trattamento chimico-fisico e biologico (D8/D9) di rifiuti liquidi speciali e urbani non pericolosi prodotti in proprio e da terzi in Comune di Faenza, Via Piani, n.36;
- Le emissioni in atmosfera provengono dall'impianto di grigliatura e disabbatura e afferiscono al punto E1, sul quale è installato un sistema di adsorbimento mediante carboni attivi; la emissione E2, a tiraggio naturale, afferisce al sistema di biofiltrazione in letto vegetale, posto sopra la vasca biologica SBR.

LIMITI:**PUNTO DI EMISSIONE E1- AREA GRIGLIATURA E DISSABBATURA - C.A. -**

Portata massima	1600	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	16	h
Sezione	0.07	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze Organiche espresse come COT	10	mg/Nmc
--------------------------------------	----	--------

EMISSIONE E2- IMPIANTO DI BIOFILTRAZIONE

Per tale punto non si indicano limiti specifici trattandosi sostanzialmente di un ricambio d'aria. Il biofiltro deve essere comunque mantenuto costantemente in efficienza.

PRESCRIZIONI:

1. Per la verifica del rispetto di tali limiti, dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento secondo quanto previsto dalla DGR n.2236/2009 e smi e precisamente:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici

2. I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e

deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

3. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
4. Al fine di contenere le emissioni potenzialmente odorigene, l'attività deve essere svolta all'interno dei fabbricati mantenendo sempre chiusi i portoni di accesso. In casi di segnalazione o criticità in materia di emissioni odorigene, ARPAE potrà valutare i controlli e le verifiche di competenza e, in caso di anomalie, potranno essere richiesti all'azienda accorgimenti tecnici e gestionali per il contenimento e/o la riduzione delle emissioni odorigene, secondo quanto previsto dalle linee guida di ARPAE.
5. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **almeno un autocontrollo analitico con frequenza annuale** per il punto di emissione indicato con E1. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate da Arpaè Distretto di Ravenna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti.
Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:
 - **le sostituzioni dei filtri a carboni attivi installati sulla emissione E1, con frequenza almeno annuale;**
 - **le manutenzioni da effettuare sul sistema di biofiltro al fine di mantenerlo costantemente in efficienza.**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.